

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Gennaro Rotondo.....Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 22/02/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Si dà il caso di buoni fruttiferi emessi il 20/11/2008 e intestati al ricorrente e al coniuge; dalla copia prodotta dal ricorrente risulta che i titoli sono stati emessi con la seguente clausola "prelievo a una firma" apposta sui buoni medesimi; risulta inoltre che si tratta di depositi vincolati a 24 mesi e che "alla scadenza" la banca "pagherà".

Con reclamo del 9/11/2009, il ricorrente contesta il rifiuto immotivato dell'intermediario di estinguere due (dei) buoni fruttiferi per un importo complessivo di 80 mila euro, nonostante la "facoltà di operare disgiuntamente e [di] prelievo a una firma". Tale diniego sarebbe avvenuto il 12/10/2009, contrariamente alle assicurazioni fornite all'atto della sottoscrizione.

Con nota del 19/11/2009 la Banca ha dato un primo riscontro al ricorrente. Di seguito, con nota del 9/7/2010, ha precisato come l'opzione di estinzione anticipata possa essere esercitata solo con "l'intervento di tutti i soggetti che hanno contrattualmente costituito tutti i rapporti"; e che i cointestatari possono ricevere disgiuntamente solo acconti sulle "annualità di interessi già maturate".

Col ricorso, il cliente riepiloga che il 20/11/2008 aveva sottoscritto cinque buoni fruttiferi (per 190 mila euro) con le clausole "operatività a firme disgiunte e prelevabili a vista ovvero in qualsiasi momento a una firma". Solo il 30/03/2009, in occasione dell'estinzione di un primo buono fruttifero (30 mila euro), il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza della necessità della firma di entrambi i cointestatari ma l'operazione sarebbe stata ugualmente eseguita con una sola firma, previa "vibrata rimostranza" del cliente, con apposizione della firma del coniuge "presumibilmente nel pomeriggio" della medesima giornata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il 12/10/2009 il direttore della filiale aveva negato al solo ricorrente di avvalersi dell'estinzione anticipata di altri due buoni fruttiferi; tale circostanza avrebbe indotto il coniuge (mentre era *in itinere* la loro separazione) a chiederne il sequestro al locale Tribunale.

La indisponibilità finanziaria derivante dal mancato rimborso dei titoli avrebbe provocato una serie di conseguenze negative sia per il ricorrente che per suo figlio.

In conclusione, il ricorrente chiede all'Arbitro il risarcimento dei danni per 287 mila euro.

L'intermediario ha controdedotto inviando documentazione che dà conto dei complessi rapporti del ricorrente con l'ex coniuge e da cui è derivato - successivamente alla presentazione del ricorso - un provvedimento di sequestro giudiziario dei titoli in esame, quindi la conciliazione della controversia tra l'odierno ricorrente e il coniuge cointestatario.

Della corrispondenza acquisita è parte una nota del 18/12/2009 nella quale la banca informa che "il pagamento dei buoni alla scadenza" non può essere rifiutato in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, "trattandosi di titoli emessi con la clausola di firma disgiunta"; nonché ulteriore nota dell'intermediario onde si precisa che il 16/12/2010, di seguito alla conciliazione fra le parti, il locale Tribunale ha disposto la revoca del sequestro dei titoli.

Sulla base dell'accordo raggiunto, i (residui quattro) buoni fruttiferi sono stati equamente assegnati al ricorrente ed al coniuge.

DIRITTO

Non sussistono ragioni di irricevibilità del ricorso.

In particolare, in accordo con la tesi secondo la quale la pretesa del ricorrente che ecceda il valore limite (di € 100.000,00) assegnato per l'adozione delle delibere dell'A.B.F. di per sé non inibisce l'esame *au fond* della situazione giuridica che ne costituisce premessa (potendo in realtà inibire soltanto l'eventuale stabilimento di un obbligo conformativo di conseguente pagamento), il Collegio ritiene, nonostante la liquidazione monetaria della pretesa al risarcimento pari a € 287.000,00, di procedere ugualmente all'accertamento dell'antecedente e preteso diritto individuale del ricorrente all'estinzione anticipata dei titoli. L'accertamento, tuttavia, dà esito negativo.

Rileva il Collegio che due ordini di ragioni paiono ostative all'affermazione e, dunque, alla tutela del suddetto diritto: la prima, che in base all'art. 6 delle "condizioni contrattuali" l'opzione di rimborso anticipato pare configurarsi come clausola soltanto eventuale e non necessariamente inerente la negoziazione *de qua*, in concreto non risultando apposta tra quelle del "regolamento dei buoni fruttiferi" che è a tergo dei titoli in esame, onde viene a mancare la (prova di esistenza della) fonte della allegata obbligazione dell'intermediario; la seconda, che l'esercizio dell'opzione (anticipatamente) estintiva del rapporto (altrimenti destinato a scadere *ad diem*) è naturalmente altro dalla legittimazione al compimento di un atto amministrativo (in costanza) del rapporto stesso e dalla legittimazione a riceversi pure il pagamento "alla scadenza". Infatti, la componente *normativa* del rapporto - siccome originariamente convenuta da più soggetti - non può essere modificata che dai suoi autori, altrimenti dandosi luogo a un *contrarius actus* - nella posizione delle regole negoziali - che finisce con l'esser privo della necessaria specularità formale e sostanziale rispetto all'atto primario della cui modificazione si tratta.

Peraltro, di là della nuda allegazione di circostanze asseritamente dannose nonché di profili ulteriormente impeditivi dell'accoglimento della domanda di risarcimento (quale esemplarmente l'esercizio in nome proprio del ricorrente altresì di diritti dichiaratamente altrui ovvero la palese deficienza di predicabili nessi eziologici tra l'addebito mosso



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

all'intermediario e la conseguenza ricondottavi nella petizione del ricorrente, tutt'altro che immediata e diretta), il (già ritenuto legittimo) diniego dell' intermediario di accedere alla anticipata estinzione del rapporto senza il concorso del cointestatario (con la essenziale collaborazione del quale le parti avevano originariamente stabilito la maggior durata del rapporto medesimo) non appare ragionevolmente suscettibile di generare, stante la durata dell'indisponibilità del capitale che è persistita (soltanto) tra il 12 ottobre 2009 (in base all' affermazione non contestata del ricorrente sopra il diniego opposto dall'intermediario) e il 4 gennaio 2010 (data di revoca della misura cautelare inerente i titoli in ragione della sopravvenuta definizione transattiva della lite tra i cointestatari), conseguenze del genere narrato dal ricorrente.

In definitiva, la domanda è immeritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI